



COMUNE DI POGGIO NATIVO

Provincia di Rieti

Viale Roma 15 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872025 – Fax (0765) 872764 - Codice Fiscale: 00122390578
AREA TECNICA: comune@pec.comune.poggionativo.ri.it - tecnico@comune.poggionativo.ri.it -
www.comune.poggionativo.ri.it

Prot. n. 271 del 15.01.2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 2 DEL 15.01.2020

OGGETTO: Dichiarazione di inagibilità a seguito di incendio di immobile posto nel Comune di Poggio Nativo, in via Antolini n. 3 – C.E.U. Foglio 1 mappale 243 sub 4 e 5 di proprietà:

- **ROSARIO LISI** Via Antolini n. 3 Poggio Nativo RI 02030 - Codice Fiscale: LSIRSR53L29F158D
- **GIUSEPPINA LISI** Via Mainello 21 Galliciano nel Lazio RM 00010 - Codice Fiscale: LSIGPP57T67H501M

Provvedimenti.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE a seguito di un incendio nell'immobile posto nel Comune di Poggio Nativo, in via Antolini n. 3 – C.E.U. Foglio 1 mappale 243 sub 4 e 5 sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rieti giusta comunicazione in data 14 gennaio 2020 e acquisita al protocollo comunale al n. 243, dalla quale emerge:

CHE sono stati riscontrati danni strutturali evidenti al solaio di interpiano tra piano terra e piano primo in particolare nella stanza soggiorno;

CHE tale stato dell'edificio rappresenta un concreto rischio per l'incolumità delle persone e per tale motivo risulta necessario interdire l'accesso e l'utilizzo dell'intero fabbricato, come rappresentato sul posto al proprietario Lisi Rosario;

CHE l'accesso dell'edificio è stato interdetto con l'apposizione di nastro segnaletico e cartelli di "area interdetta"

CHE per quanto sopra esposto, si ritiene necessario e urgente, a tutela della pubblica e privata incolumità, a cura di chi dovere e sotto direzione tecnica qualificata, effettuare una verifica più accurata della struttura e impianti interessati dall'incendio, solaio di interpiano tra piano terra e piano primo e dell'intero edificio al fine di eseguire opere di ripristino e messa in sicurezza che il caso richiede.

CHE sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Poggio Mirteto e Castelnuovo di Farfa il personale sanitario del 118 i due Consiglieri comunali inviati dal Sindaco e l'Assistente Sociale:

CHE tanto veniva segnalato per provvedimenti di relativa competenza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

CHE a seguito di tale nota si è proceduto con sopralluogo effettuato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale geom. Giuseppe Righi in data 15/01/2020, presso il fabbricato posto nel Comune di Poggio Nativo in Via Antolini n. 3 il quale concorda con quanto evidenziato dai tecnici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti;

ACCERTATO

CHE, quindi, a tutela della privata e della pubblica incolumità, l'immobile, di cui trattasi, deve essere dichiarato inagibile e i proprietari, ROSARIO LISI, GIUSEPPINA LISI e coloro che vi risiedono dovranno provvedere immediatamente ossia dalla data di notificazione del presente provvedimento, a continuare a mantenere circoscritto ogni accesso all'area interessata, così come segnalata e interdetta dai Vigili del Fuoco con l'apposizione del nastro segnaletico e dei cartelli con la dicitura "area interdetta", così da interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato possa accedere.

CHE, stante l'urgenza ed indifferibilità di iniziare e concludere le opere di minima di messa in sicurezza, è doveroso concedere alla proprietà e/o a coloro che vi risiedono, a tutela della sicurezza privata e pubblica, la deroga per l'accesso di un tecnico incaricato che perizi il solo stato effettivo dei luoghi, dandone d'obbligo, formale comunicazione all'Ufficio Tecnico;

CHE le opere per la messa in sicurezza del fabbricato dovranno essere eseguite tramite tecnico abilitato e previa presentazione di richiesta per il titolo edilizio abilitativo presentando successivamente a termine dei lavori al Comune una certificazione perizia giurata o altro titolo idoneo, redatto da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dello stesso immobile sia per la parte strutturale che impiantistica.

CONSIDERATO

altresì, che data l'urgenza di provvedere, desumibile dalla suddetta relazione dei VV. F., come sopra richiamato e riportato, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO

pertanto necessario provvedere in merito;
VISTO l'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss. mm. e ii.;
VISTO l'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000
AL FINE di salvaguardare la privata e pubblica incolumità;

DICHIARA

Il fabbricato, censito al C.E.U. di questo Comune al **Foglio 1 mappale 243 sub 4 e 5 di proprietà:**

- **ROSARIO LISI** Via Antolini n. 3 Poggio Nativo RI 02030 - Codice Fiscale: LSIRSR53L29F158
- **GIUSEPPINA LISI** Via Mainello 21 Galliciano nel Lazio RM 00010 - Codice Fiscale: LSI GPP57T67H501M e qui viene formalmente dichiarata **temporaneamente inagibili** per le motivazioni espresse in narrativa a tutela della privata e della pubblica incolumità lo stesso potrà essere riutilizzato non appena sarà relazionato e certificato da Tecnico abilitato la loro idoneità ai fini della stabilità delle strutture, e più precisamente il solaio di interpiano posto tra il piano terra e primo piano nonché gli impianti tecnologici in maniera tale da consentire la continuità a mantenere l'uso autorizzato.

ORDINA

Al Sig. **ROSARIO LISI** nato il **29.07.1953** a **Messina** residente in Via Antolini n. 3 Poggio Nativo RI 02030 - Codice Fiscale: LSIRSR53L29F158D secondo le procedure previste dalle Leggi vigenti, con avvertenza che in caso di inosservanza si provvederà ai sensi di Legge, e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria;Sig.

Alla Sig.ra **GIUSEPPINA LISI** Via Mainello 21 Galliciano nel Lazio RM 00010 - Codice Fiscale: LSI GPP57T67H501M
Quali proprietari dell'immobile posto nel Comune di Poggio Nativo, in via Antolini n. 3 – C.E.U. Foglio 1 mappale 243 sub 4 e 5 secondo le procedure previste dalle Leggi vigenti, con avvertenza che in caso di inosservanza si provvederà ai sensi di Legge, e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria;

Alla Sig.ra **DEL FIACCO MARIA ANTONIETTA** nata a Roma il **03.03.1951** residente in Via Antolini n. 3 Poggio Nativo RI 02030 secondo le procedure previste dalle Leggi vigenti, con avvertenza che in caso di inosservanza si provvederà ai sensi di Legge, e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria;

- Di provvedere immediatamente ossia dalla data di notificazione del presente provvedimento, a continuare a mantenere circoscritto ogni accesso all'area interessata, così come segnalata e interdetta dai Vigili del Fuoco con l'apposizione del nastro segnaletico e dei cartelli con la dicitura "area interdetta", così da interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato possa accedere al fabbricato dichiarato con la presente **inagibile**, per le motivazioni espresse in narrativa a tutela della privata e pubblica incolumità.

DISPONE

- **CHE**, stante l'urgenza ed indifferibilità di iniziare e concludere le opere di messa in sicurezza, è doveroso concedere alla proprietà e/o a coloro che vi risiedono, a tutela della sicurezza privata e pubblica, la deroga per l'accesso di un tecnico incaricato che perizi il solo stato effettivo dei luoghi, dandone d'obbligo, formale comunicazione all'Ufficio Tecnico;
- **CHE** le opere per la messa in sicurezza del fabbricato dovranno essere eseguite tramite tecnico abilitato e previa presentazione di richiesta per il titolo edilizio abilitativo presentando successivamente a termine dei lavori al Comune una certificazione perizia giurata o altro titolo idoneo, redatto da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dello stesso immobile sia per la parte strutturale che impiantistica.
- **CHE** la presente ordinanza sia notificata a tutti gli interessati e inserita nella raccolta ufficiale agli atti del Comune di Poggio Nativo che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo on line e sul sito ufficiale di questo Comune, comunicata alla Prefettura di Rieti e alla Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo di Farfa.
- **CHE** il Corpo di Polizia Locale intercomunale, unitamente agli altri Organi comunali tecnici, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
- **CHE** è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il Responsabile del Procedimento Tecnico/Amministrativo è il Geom. Giuseppe Righi e che si può prendere visione degli atti presso l'ufficio tecnico comunale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico preventivamente concordati anche telefonicamente.

AVVERSO

alla presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre entro 60 giorni dalla data di notifica della presente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n. 241, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

AVVERTE

che, tra l'altro e fatte salve eventuali ragioni nei confronti di terzi in materia civilistica, senza l'adozione dei provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità e di sicurezza alle cose, si provvederà alla denuncia all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Ai Signori individuati in qualità di proprietari, in eventuale solido con altri obbligati e fatti salvi eventuali diritti di terzi, che in tale loro qualità, sono responsabili penalmente, civilmente e patrimonialmente della omissione di azioni e provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità che ricadono in capo al proprietario o, comunque, a chi lo rappresenta legalmente.



IL SINDACO

(Dott.ssa Veronica Diamilla)